

**PARERE IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL MEPA ANCHE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI TECNICI
E SUA COMPATIBILITÀ CON L'ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI**

La recente pubblicazione di un bando per l'abilitazione di fornitori alla Categoria "Servizi professionali- Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti" nel Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), sta ingenerando dubbi tra le Stazioni Appaltanti del territorio e tra gli operatori economici professionisti, in merito ad una "presunta" **obbligatorietà di utilizzo del MEPA** anche per l'acquisizione dei servizi tecnici, nonché in merito alla **sua compatibilità con l'Elenco regionale dei professionisti**.

Com'è noto, l'art. 21 della l.r. n. 3/210 recante la disciplina regionale in materia di lavori pubblici, ha previsto l'istituzione dell' "Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro", prevedendone contestualmente **l'obbligo di utilizzo per gli uffici regionali e la possibilità di utilizzo da parte dei soggetti aggiudicatori del territorio**. Con deliberazione di Giunta regionale n. 1399 del 11/10/2010 e s.m. e i., è stata dettata la disciplina delle modalità di gestione e i requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco. E' altresì noto che alla base della formazione e gestione dell'Elenco regionale è un sistema informatico che permette al Responsabile Unico del Procedimento di fruire di funzionalità di ricerca e di consultazione dei soggetti iscritti in Elenco disponendo non di un semplice e arido elenco di nominativi, ma della possibilità di consultare on line le domande e i curricula dei professionisti, invitando, quindi, i soggetti ritenuti professionalmente più idonei allo specifico incarico da affidare.

Si ritiene che, al di là dei commenti che sul tema stanno pervenendo da più parti, la risposta ai dubbi sollevati non possa prescindere dalla ricostruzione e conseguente esatta allocazione del dato normativo che sta alla base della tipologia di servizi in esame.

Attualmente il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici è costituito dai seguenti riferimenti:

- D.Lgs. n. 50/2016:
 - art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, che dà la definizione di «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici»;
 - art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
 - art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
 - art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

- art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
 - art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio;
 - art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura;
 - art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
 - art. 157 – Altri incarichi di progettazione.
- Linee guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
 - Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 - L.R. n. 3/2010 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, artt. 20 e 21.

Tale ricognizione richiama e conferma la tradizionale **“disciplina particolare e autonoma”** che, per la loro natura e per essere strettamente collegati ai lavori pubblici, tali servizi hanno sempre avuto nei vari atti normativi che si sono succeduti nel corso degli anni e che li hanno sempre visti in qualche modo **“evidenziati”** rispetto a tutte le altre tipologie di servizi **“generici”**.

L’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, al secondo comma, in particolare, riproduce la ripartizione in tre step delle soglie per l’ affidamento dei servizi in argomento laddove, al comma 2, prevede che **“2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”**.

Oltre ai principi stabiliti nel Codice, è intervenuta ANAC con l’emanazione delle linee guida n. 1 recanti **“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”**, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 . A seguito dell’emanazione del Decreto Correttivo al Codice dei contratti, ANAC ha posto in consultazione on line del 7 luglio 2017 la versione aggiornata delle linee guida, richiedendo l’ invio di contributi entro il 24 luglio 2017.

Tali **linee guida**, sia nella prima versione che in quella aggiornata, **contengono disposizioni molto dettagliate** per l’affidamento dei servizi tecnici.

Oltre a richiamare i tre step per le soglie, nelle linee guida n. 1, con particolare riferimento alla fascia di importo inferiore a 100 mila euro, ANAC descrive in modo molto dettagliato come le stazioni appaltanti devono andare a individuare i professionisti per invitarli alle eventuali procedure negoziate, prevedendo specificamente che “Gli operatori economici **sono individuati** sulla base di indagini di mercato **o tramite elenchi di operatori economici...** (art. 36, comma 2, lett. b), codice...”.

Premesso che **non è possibile parlare di coincidenza o sovrapposizione delle fattispecie (Elenco e MEPA)**, dal momento che l’elenco, qualora abbia alla base un sistema informatico quale ha quello dei professionisti della regione Umbria è, per sua definizione terminologica, una banca dati di soggetti alla quale poter attingere per individuare i professionisti da invitare a procedure negoziate, mentre il MEPA è uno dei mercati elettronici che consente lo svolgimento della procedura negoziata, e che contiene anche un elenco, dalla disciplina specifica dettata, l’unica alla quale dobbiamo attenerci per valutare la questione, risulta chiaro quanto segue:

nè l’art. 157, né le linee guida ANAC n. 1, nel descrivere come devono essere acquisiti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, parlano di un obbligo di approvvigionamento tramite MEPA.

Le linee guida ANAC n. 1, dettate specificamente per l’affidamento dei servizi in argomento, neppure menzionano il MEPA quale possibile luogo per l’individuazione dei soggetti da invitare. Da notare che:

- le linee guida n. 1 sono state approvate quando sul MEPA era già stato pubblicato un bando per l’affidamento di servizi tecnici, in particolare il bando per la categoria merceologica relativa alla “Diagnostica degli edifici” che prevede il servizio di “Indagini non strutturali su solai e controsoffitti”;
- sono state poste in consultazione per gli aggiornamenti a seguito delle modifiche apportate al Codice con il “Correttivo n. 56/2017, in data 7 luglio 2017, con richiesta di invio contributi entro il 24 luglio 2017 e pertanto, essendo già stati pubblicati i bandi sul MEPA per i servizi di ingegneria, avrebbero potuto specificare in tale sede un eventuale obbligo di utilizzo.
- la possibilità di utilizzare per l’espletamento delle procedure negoziate gli operatori presenti nel MEPA o in altri strumenti simili è invece contemplata nelle linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, linee guida anch’esse poste in consultazione per l’aggiornamento in data 8 settembre 2017, fino al 25 settembre 2017.

In particolare, al punto 5.1.1. ANAC, con riferimento all’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, “indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino... di un regolamento in cui vengono disciplinate: ... c) i criteri di scelta dei **soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o**

attingendo dall'elenco di operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A....".

Tali linee guida, essendo dedicate anche ai lavori e ai "servizi e forniture generiche", citano il MEPA.

In virtù del brocardo "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", non riscontrandosi alcun obbligo espresso per l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle specifiche disposizioni che il legislatore ha voluto dettare per questa particolare tipologia di servizi, né nell'art. 157 (che peraltro cita l'art. 36 ma con riferimento esclusivamente al comma 2, lett. b) che, come già evidenziato, rimarca la possibilità di affidare i servizi tecnici con procedura negoziata attingendo anche dagli elenchi di operatori economici), né nelle linee guida ANAC n. 1, specifiche per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura,

alla luce dell'attuale dato normativo e di quanto riportato nelle premesse del presente parere, si ritiene di poter affermare che:

- non vi è alcun obbligo di utilizzare il MEPA per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- le stazioni appaltanti del territorio, in virtù dell'attuale dato normativo, per gli affidamenti dei servizi in argomento possono utilizzare gli elenchi di operatori economici presenti, purchè rispondenti alla norma e alle linee guida ANAC. E pertanto possono utilizzare l'istituto, previsto con legge regionale, dell'Elenco regionale dei professionisti, in quanto strumento pienamente operativo e legittimo.

Avv. Stefania Rosi Bonci



Perugia, 6/12/2017